il Patronato della CGIL

Toscana

"JOBS ACT"

LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

Livorno, 9 aprile 2015

c/o CGIL Livorno

Via Giotto Ciardi, 8 – Porta a Terra

il Patronato della CGIL

Toscana

"JOBS ACT"

LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183

(G.U. 15.12.2014, n. 290)

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

"JOBS ACT"

LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183

(G.U. 15.12.2014, n. 290)

La Legge Delega contiene cinque deleghe legislative

1. **Delega in materia di riordino ammortizzatori sociali** *(Art. 1 – comma 1)*
2. Delega in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive *(Art. 1 – comma 3)*
3. Delega in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti *(Art. 1 – comma 5)*
4. Delega in materia di riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva *(Art. 1 – comma 7)*
5. Delega in materia di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro *(Art. 1 – comma 8)*

"JOBS ACT"

LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183

(G.U. 15.12.2014, n. 290)

"Riordino degli ammortizzatori sociali"

- Strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro
  (Cassa integrazione ordinaria, straordinaria, contratti di solidarietà)

- **Strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria**

"JOBS ACT"

LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183

(G.U. 15.12.2014, n. 290)

Il Jobs Act e "la Nuova ASPI (**NASPI**)"

✓ **R**imodulazione ed omogeneizzazione di Aspi e Mini Aspi con una "personalizzazione" della durata in base alla pregressa storia contributiva del lavoratore

✓ **I**ncremento della durata massima per lavoratori con carriere contributive più rilevanti

✓ **I**ntroduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa

✓ **E**stensione dell'Aspi ai collaboratori coordinati e continuativi al fine di una "universalizzazione" del sussidio

✓ **E**ventuale introduzione, dopo aver esaurito il periodo dell'Aspi, di una indennità aggiuntiva (senza copertura figurativa) per coloro si trovino in forte disagio economico in base alla dichiarazione Isee

✓ **C**ondizionalità dell'ammortizzatore sociale a percorsi di politica attiva

"JOBS ACT"

LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183

(G.U. 15.12.2014, n. 290)

LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183 - Art. 1 - comma 1

Delega in materia di riordino ammortizzatori sociali

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22

«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

"Riordino degli ammortizzatori sociali"

Strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria

- **NASpI** (Sostegno al reddito ai lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione)
- **ASDI** (Sostegno al reddito ai lavoratori che al termine della NASpI risultino ancora privi di occupazione)
- **DIS-COLL** (Indennità di disoccupazione per le CO.CO.CO., anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione)
- **CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE** (Soggetti in stato di disoccupazione – Art. 1 c. 2 lett. C del D.Lgs 181/2000)

Art. 1 c. 2 lett. C- D.Lgs 181/2000**) «stato di disoccupazione»**, la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

Dal 1° maggio 2015

Istituita presso la gestione prestazioni temporanee e nell'ambito dell'ASpI, una indennità mensile di disoccupazione

NASpI (= Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego)

Fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori subordinati **che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione**

La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e miniASpI con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015

RIEPILOGO

	D.Lgs 4 marzo 2015, n. 22	Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 2	Normativa previgente
Disoccupazione	NASpI	ASpI	Indennità di disoccupazione a requisiti normali
			Indennità di mobilità
			Indennità di mobilità in deroga
			Indennità di disoccupazione speciale edile
		Mini- ASpI	Indennnità di disoccupazione a requisiti ridotti
	Indennità di disoccupazione agricola	Indennità di disoccupazione agricola	Indennità di disoccupazione agricola
Disoccupazione di lungo periodo	Assegno di disoccupazione (ASDI)	/	/
Disoccupazione Co.co.co. e Co.co.pro.	Indennità sperimentale per i collaboratori (DIS-COLL)	Una Tantum a regime	Una Tantum sperimentale

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

NASpI - DESTINATARI

Lavoratori dipendenti

Inclusi:

- Apprendisti
- Soci di cooperativa con contratto di lavoro subordinato
- Personale dipendente artistico, teatrale e cinematografico
- Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni con contratto a tempo determinato

Esclusi:

- Dipendenti a tempo indeterminato della pubblica amministrazione
- Operai agricoli a tempo determinato o indeterminato per i quali rimangono vigenti le vecchie norme e le indennità ds settore

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

NASpI - REQUISITI

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto **involontariamente** la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti

- Siano in stato di disoccupazione – *"condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti"* D.lgs 181/2000 Art. 1 c. 2 lett. C
- **possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione**
- possano far valere **trenta giornate di lavoro effettivo**, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione

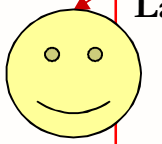

La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori

- che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa
- nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione (art. 7 legge 604/66)

Sono esclusi dalla fruizione dell'indennità i lavoratori che siano cessati per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

ASpI – MINI ASpI – MOBILITA'
Attivate da Inca Toscana – Anno 2014

PROVINCE	ASpI	MINI ASpI	MOBILITA'	ASpI + MINI ASpI + MOBILITA'
	2014	2014	2014	2014
AREZZO	4.375	260	681	5.316
FIRENZE	9.250	1.219	1.695	12.164
GROSSETO	2.940	1.229	98	4.267
LIVORNO	6.162	2.262	941	9.365
LUCCA	3.439	692	581	4.712
MASSA CARRARA	1.538	363	366	2.267
PISA	3.982	579	526	5.087
PISTOIA	2.832	232	487	3.551
SIENA	5.741	630	362	6.733
PRATO	2.696	246	566	3.508
TOSCANA	42.955	7.712	6.303	56.970

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

NASpI – CALCOLO e MISURA

NASpI è rapportata

alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali

degli ultimi quattro anni,

divisa per il numero di settimane di contribuzione

e moltiplicata per il numero 4,33

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

NASpI – CALCOLO e MISURA

75% della retribuzione mensile, **se questa è pari o inferiore nel 2015 all'importo di € 1.195,00 mensili -** importo rivalutato annualmente secondo indici ISTAT

Nei casi in cui la retribuzione mensile **sia superiore a € 1.195,00,**

75% del predetto importo,

+

25% della differenza tra retribuzione mensile ed il predetto importo

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

NASpI – CALCOLO e MISURA

NASpI non può superare nel 2015 € 1.300,00 mensili

(valore soggetto a rivalutazione annuale sulla base variazione ISTAT)

NASpI – RIDUZIONE PROGRESSIVA IMPORTO

NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione

NASpI non subisce abbattimento 5,84%
contributo apprendisti di cui alla legge 41/86

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

NASpI - DURATA

La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni

Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi
dal 1 gennaio 2017
La NASpI è corrisposta per un massimo di 78 settimane

ASpI - NASpI
CONFRONTO

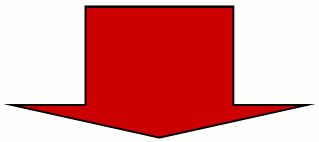

CONFRONTO	
Caratteristiche e requisiti di ASpI e NASpI	
ASpI	NASpI
STATO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIO	
Si	Si
ANZIANITA' CONTRIBUTIVA	
Due anni	Non richiesta
REQUISITO CONTRIBUTIVO	
Almeno 1 anno di contributi nei due anni precedenti la disoccupazione	13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la disoccupazione e 30 gg. di lavoro effettivo nei 12 mesi
DURATA	
Da 10, 12 o 16 mesi in base all'età del lavoratore	Metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Dal 2017 massimo 78 sett.

D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22

NASpI - DURATA

Legge Fornero					
	2015		2016		2017
Età lavoratore al licenziamento	ASpI	Mobilità (CN)	ASpI	Mobilità (CN)	ASpI
fino a 39 anni	10 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi
da 40 a 49 anni	10 mesi	18 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi
da 50 a 54 anni	12 mesi	24 mesi	12 mesi	18 mesi	12 mesi
da 55 anni	16 mesi	24 mesi	18 mesi	18 mesi	18 mesi

Nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni

Schema Decreto attuazione dell'art. 1 comma 2 legge 183/2014 e Legge Fornero (Indennità di mobilità)					
	Dal 1° maggio 2015		2016		2017
Età lavoratore al licenziamento	NASpI	Mobilità	NASpI	Mobilità	NASpI
fino a 39 anni	N. delle settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni	12 mesi	N. delle settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni	12 mesi	N. delle settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni. **Max 78 settimane (18 mesi)**
da 40 a 49 anni		18 mesi		12 mesi	
da 50 a 54 anni		24 mesi		18 mesi	
da 55 anni		24 mesi		18 mesi	

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

NASpI – Domanda e decorrenza prestazione

La **NASpI è presentata** all'INPS in via telematica, **entro** il termine di decadenza di **sessantotto giorni** dalla cessazione del rapporto di lavoro

La **NASpI** spetta a decorrere:

- dal 8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro
- dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data

(Per l'ASpI la domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento)

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

NASpI – Condizionalità

L'erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (*D.lgs 181/2000 Art. 1 c. 2 lett. G)*

Con la legge "Delega – Jobs Act", sono introdotte ulteriori misure rivolte a condizionare la fruizione della NASpI, alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo

Con Decreto saranno determinate:

- ✓le condizioni e le modalità di attuazione
- ✓misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

NASpI – Incentivo all'autoimprenditorialità

ANTICIPAZIONE IN UNICA SOLUZIONE

Il lavoratore avente diritto alla NASpI a titolo di incentivo all'avvio:

- attività lavorativa autonoma
- impresa individuale
- Sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio

può chiedere la liquidazione anticipata NASpI in un'unica soluzione

dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato

Il lavoratore deve presentare all'INPS,

a pena di decadenza,

domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

NASpI – Incentivo all'autoimprenditorialità

L'erogazione anticipata della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa né all'ANF

Il lavoratore deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività

Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata, è tenuto a restituirne per intero l'anticipazione ottenuta

→ E' fatto salvo il caso di rapporto di lavoro subordinato instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale

A differenza della anticipazione dell'AspI non è previsto nessun tetto annuale massimo di spesa.
Non è previsto inoltre che possano beneficiare dell'erogazione anticipata della NASpI anche per i lavoratori che intendano sviluppare un'attività autonoma già intrapresa durante il rapporto di lavoro dipendente, come previsto per l'anticipazione ASpI

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

NASpI – Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato

Per effetto della rimodulazione delle detrazioni per lavoro, operata dalla legge di stabilità per il 2014, l'imposta da versare si azzera in corrispondenza di un reddito pari a € 8.135,32

Reddito escluso da imposizione fiscale (€ 8.145,32) ???

Circolare INCA del 14/01/2015

Msg. INPS n. 2028 del 19/03/2015

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

NASpI – Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato

Lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (€ 8.145)

Il lavoratore che percepisce la NASpI e instaura un rapporto di lavoro subordinato con un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione (8.145 euro)

decade dalla prestazione

salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi

In tale caso la prestazione viene sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro (max 6 mesi)

La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5 (Requisiti - Durata)

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

NASpI – Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato

Lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (€ 8.145)

Il lavoratore che percepisce la NASpI e instaura un rapporto di lavoro subordinato con un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (8.145 euro)

Conserva la prestazione

anche se la durata del rapporto di lavoro sia superiore ai 6 mesi

a condizione

- **che comunichi all'INPS, entro 30 gg. dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto**
- che il **datore di lavoro**, o qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano **diversi** da quelli per i quali il lavoratore prestava la sua attività **quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI**

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

NASpI – Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato

Lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (€ 8.145)

In caso di conservazione della prestazione

La NASpI sarà ridotta per un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità, o, se antecedente, la fine dell'anno

La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5 (Requisiti - Durata)

~~*Rispetto all'indennità ASpI vi è la novità del mantenimento della prestazione anche in caso del superamento dei 6 mesi della durata del rapporto di lavoro purché il reddito annuale percepito sia al di sotto del reddito minimo escluso da imposizione fiscale*~~

Msg. INPS n. 2028 del 19/03/2015

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

NASpI – Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato

Lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (€ 8.145)

Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale

che cessi da uno dei rapporti a seguito

- di licenziamento
- di dimissioni per giusta causa
- di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604

il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione

Diritto di percepire la NASpI

(ricorrendo tutti gli altri requisiti)

Il lavoratore dovrà comunicare all'INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuale previsto e anche in questo caso l'indennità sarà ridotta nei termini descritti

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

NASpI – Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato

La contribuzione relativa **all'AGO** per Ivs versata in relazione all'attività di lavoro subordinato

non dà luogo ad **accrediti contributivi**

è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti

(art. 24 della legge n. 88 del 1989)

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

NASpI – Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale

Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI **intraprenda un'attività lavorativa autonoma**

dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione

deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne.

La NASpI sarà ridotta per un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità, o, se antecedente, la fine dell'anno

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

NASpI – Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale

La riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi

Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi **è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma entro il 31 marzo dell'anno successivo**

Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell' attività lavorativa autonoma

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

NASpI – Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale

La contribuzione relativa **all'AGO** per Ivs versata in relazione all'attività di lavorativa autonoma

non dà luogo ad **accrediti contributivi**

è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti

(art. 24 della legge n. 88 del 1989)

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

NASpI – Decadenza

Il lavoratore decade dalla fruizione della NASpl in caso di:

- perdita dello stato di disoccupazione
- inizio di un'attività lavorativa subordinata senza l'effettuazione della prevista comunicazione del lavoratore all'INPS (cfr. art. 9, c. 2 e 3)
- inizio di un'attività lavorativa autonoma senza l'effettuazione della prevista comunicazione del lavoratore all'INPS (cfr. art. 10 c. l)
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI

Restano ferme le sanzioni previste dal decreto (art. 7)

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

NASpI – Contribuzione figurativa

Dal 1.5.2015

La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l' anno in corso. **(max € 1820,00 = € 1.300,00 x 1,4)**

Le retribuzioni computate nei limiti rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni

Rimane salvo il computo dell'anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente non considerati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell' applicazione dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. *"A decorrere dal 1.1.2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo"*

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

NASpI – Misura dell'indennità per i soci lavoratori ed il personale artistico

Per i soci lavoratori delle cooperative (DPR 602/1970) e per il personale artistico con rapporto *di* **lavoro subordinato,** a decorrere dal 1° maggio 2015 la NASpI è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

NASpI – Rinvio

Alla **NASpI**
si applicano le disposizioni
in materia di ASpI
in quanto compatibili

il Patronato della CGIL

Toscana

"JOBS ACT"

LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

Firenze, 10 marzo 2015

c/o CGIL Toscana

Via Pier Capponi, 5 - Firenze

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

Assegno di disoccupazione – ASDI

(Destinatari)

Dal l° maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l'anno 2015

Assegno di disoccupazione (ASDI)

Tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della NASpI

- abbiano fruito di questa per l'intera sua durata entro il 31/12/2015
- privi di occupazione
- si trovino in una condizione economica di bisogno*

* Prevista emissione di uno specifico Decreto

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

NASpI – Assegno di disoccupazione – ASDI

(Destinatari)

Nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati

1. ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni
2. ai lavoratori in età prossima al pensionamento.

ASDI non potrà essere erogato esaurite le risorse dell'istituito Fondo

Dotazione del Fondo

200 milioni nel 2015

200 milioni nel 2016

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

Assegno di disoccupazione – ASDI

(Durata – importo e modalità di erogazione)

L'erogazione dell'ASDI è prevista per una durata massima di sei mesi

L'importo è pari al 75% dell'ultima indennità NASpI percepita,
comunque, in misura non superiore
all'ammontare dell'assegno sociale (€ 447,17 mensili nel 2014)

*L'ammontare calcolato è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore

*L'ASDI è erogato mensilmente
attraverso uno strumento di pagamento elettronico

* Prevista emissione di uno specifico Decreto

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

Assegno di disoccupazione – ASDI

(Condizionalità)

*Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con l'ASDI

---

* La corresponsione dell'ASDI è condizionata all'adesione ad un "progetto personalizzato" redatto dai competenti servizi per l'impiego -
- ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro

La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio

---

* Prevista emissione di uno specifico Decreto

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

Assegno di disoccupazione – ASDI

(Ulteriori modalità di attuazione)

All'**attuazione** e alla **gestione** dell' intervento **provvede l' INPS senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**

L'INPS riconosce il beneficio
in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande

---

In caso di insufficienza delle risorse
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande

fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio *sito* internet

Assegno di disoccupazione – ASDI
Riepilogo

Destinatari	- Percettori della NASpI che abbiano esaurito il diritto
Requisiti	- Conservazione dello stato di disoccupazione - Condizione economica di bisogno (da definire con DM) - Altri criteri (da definire con DM)
Importo	- 75% dell'ultima indennità NASpI percepita, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale (€ 448,52 mensili nel 2015) - incrementato per carichi eventuali familiari del lavoratore
Durata	- 6 mesi
Erogazione	- Tramite strumento di pagamento elettronico
Condizionalità	- Adesione ad un "progetto personalizzato" redatto dai competenti servizi per l'impiego con partecipazione obbligatoria a iniziative alle iniziative di attivazione proposte - ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro - sanzioni (da definire con DM)
Compatibilità e cumulabilità con il lavoro	- redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con l'ASDI. (Limiti del cumulo e modalità di riduzione progressiva dell'assegno da definire con DM)
Finanziamento	Specifico fondo: 200 milioni nel 2015 e 200 milioni nel 2016

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

DIS-COLL – Destinatari

In attesa dell'esercizio delle altre deleghe previste dal "Jobs Act"

In via sperimentale per il 2015

Per gli **eventi di disoccupazione** verificatisi a decorrere dal **1/1/2015 al 31/12/2015**

Riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto

con esclusione degli amministratori e dei sindaci,

iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA

Perduto involontariamente la propria occupazione

Indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

DIS-COLL - Requisiti

DIS-COLL

Riconosciuta in presenza congiuntamente dei seguenti requisiti:

- Siano **al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione** (D.Lgs 181/2000)

- possano **far valere almeno tre mesi di contribuzione** nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento

- possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, **un mese di contribuzione** oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad **un mese con un reddito almeno pari alla metà dell' importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione**

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

DIS-COLL – Reddito di riferimento

Reddito medio mensile

Reddito imponibile ai fini previdenziali
risultante dai versamenti contributivi effettuati,
derivante da rapporti di collaborazione
relativo all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione
dal lavoro e all'anno solare precedente

Diviso

Mesi di contribuzione, o frazione di essi

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

DIS-COLL – Importo

DIS-COLL è pari al 75% del reddito medio mensile

nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015
€ 1.195,00 (annualmente rivalutato sulla base della variazione ISTAT)

Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore a € 1.195,00

DIS-COLL è pari al 75% per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo

- DIS-COLL non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015 (annualmente rivalutato sulla base della variazione ISTAT

- DIS-COLL si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

DIS-COLL – Durata

DIS-COLL è corrisposta mensilmente

Numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo di riferimento

(periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento)

Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione

DIS-COLL non può superare la durata massima di sei mesi

Per *i* periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

DIS-COLL – Domanda e decorrenza prestazione

DIS-COLL è presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro

DIS-COLL spetta a decorrere:

- dal 8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro
- dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda, nel caso sia presentata successivamente a tale data

Circolare INCA n. 18 del 19/02/2015

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

DIS-COLL – Condizionalità

L'erogazione della DIS-COLL **è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione**
(D.lgs 181/2000 Art. 1 c. 2 lett. C)

L'erogazione della DIS-COLL **è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale** proposti dai Servizi competenti *(D.lgs 181/2000 Art. 1 c. 2 lett. G)*

La legge "Delega – Jobs Act", prevede ulteriori misure rivolte a condizionare la fruizione della DIS-COLL, alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

DIS-COLL – Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato

Nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di ***durata superiore a 5 gg.***

Il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL

Nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di ***durata non superiore a 5 gg.***

DIS-COLL è sospesa d'ufficio,
sulla base delle comunicazioni obbligatorie

Al termine di un periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

DIS-COLL – Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale

Il beneficiario di DIS-COLL

che intraprenda un'attività lavorativa autonoma

dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione

deve comunicare all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività,

il reddito annuo che prevede di trarne.

Nel caso di mancata comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma

DIS-COLL sarà ridotta per un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità, o, se antecedente, la fine dell'anno

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

DIS-COLL – Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale

La riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi

Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi **è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma entro il 31 marzo dell'anno successivo**

Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell' attività lavorativa autonoma

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

DIS-COLL – FINANZIAMENTO

Finanziamento della DIS-COLL per l'anno 2015

risorse previste dalla normativa precedente per l'UNA TANTUM

Eventuale estensione anni successivi al 2015

Specifici provvedimenti legislativi

DIS-COLL - Indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto RIEPILOGO

Destinatari	- Riconosciuta ai **collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto** con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata
Requisiti	- Non pensionati - Privi di partita IVA - **Siano** al momento della domanda di prestazione, **in stato di disoccupazione** (D.Lgs 181/2000) - Possano **far valere almeno tre mesi di contribuzione** nel periodo che va *dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento* - Possano **far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione** oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese con un reddito almeno pari alla metà dell' importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione
Reddito di riferimento	**Reddito imponibile ai fini previdenziali** risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione **relativo all'anno di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente** diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi
Importo	**- 75% del reddito di riferimento fino a € 1.195,00 (2015) + 25% la parte eccedente € 1.195,00** **- Importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015** **- Riduzione dell'indennità del 3% ogni mese dal del quarto mese**
Durata	**- Numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati** relativi al periodo di riferimento - Non può superare la **durata massima di sei mesi**
Domanda e decorrenza	- Presentata **all'INPS in via telematica, entro** il termine di decadenza di **sessantotto giorni** dalla cessazione del rapporto di lavoro - Decorrere: **-dal 8 giorno** (se domanda presentata nei primi 8 gg.) **-dal giorno successivo alla domanda**
Erogazione	**- Mensile**

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE

Per attuare e finanziare il contratto di ricollocazione

Per l'anno 2015

incrementato di 32 milioni di euro il Fondo per le politiche attive

Il soggetto in stato di disoccupazione (art. 1, c. 2, lettera c, D.Lgs 181/2000)

ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici
o dai soggetti privati accreditati

un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro

attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione

condizione

che il soggetto effettui la procedura di definizione del **profilo personale di occupabilità**

(D.Lgs di cui all' articolo 1, comma 4, della legge n. 183 del 2014)

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE

A seguito della definizione del profilo personale di occupabilità

al soggetto è riconosciuta una somma denominata

“dote individuale di ricollocazione”

spendibile presso i soggetti accreditati

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE

Il contratto di ricollocazione prevede:

a) il diritto del soggetto a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione

b) il dovere del soggetto di rendersi parte attiva alle iniziative proposte dal soggetto accreditato

c) il diritto-dovere del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali

L'ammontare della «dote individuale» è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità e il soggetto accreditato ha diritto a incassarlo soltanto a risultato occupazionale ottenuto

D.lgs 4 marzo 2015, n. 22

CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE

Il soggetto decade dalla «dote individuale»

- nel caso di mancata partecipazione alle iniziative previste
- nel caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro
- in caso di perdita dello stato di disoccupazione

Patronato Inca CGIL Toscana

Via Pier Capponi, 7 - 50132 Firenze
Tel. +39 055 50361 - Fax +39 055 5036245
E-mail: toscana@inca.it - Web: www.incatoscana.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-1105-05